

MERCATINI DEGLI HOBBISTI

I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dalla Legge Regione Toscana 68/2020, pubblicata sul BURT il 29/07/2020, che modificando la L.R. 62/2018 (Codice del Commercio) vi ha introdotto un articolo 40-bis.

Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

Requisiti e obblighi di ciascun hobbista

- deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice regionale del Commercio
- deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare
- ai fini del rilascio del tesserino, attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
- esibisce il tesserino per la vidimazione a ogni manifestazione cui partecipa, fornendo anche l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare; l'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico
- non può partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività
- applica alle merci in vendita le disposizioni di cui all'articolo 100 del Codice regionale del Commercio in materia di pubblicità dei prezzi.

Il tesserino di riconoscimento

- è rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale
- non è cedibile
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice regionale del Commercio.

- In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino di riconoscimento il Comune rilascerà un unico duplicato nel corso dell'anno di validità dello stesso.
- Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione è effettuata da soggetti terzi.
- Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare e il relativo prezzo al pubblico.

Documenti da allegare

[Richiesta di rilascio di tesserino di hobbista reperibile nella pagina del Suap nella sezione MODULISTICA](#)

Come richiedere il tesserino

Per il rilascio del tesserino di riconoscimento, l'hobbista - residente a Castellina in Chianti o, non residente in Toscana, che intende svolgere a Castellina in Chianti la prima manifestazione a cui chiede di partecipare - deve presentare domanda compilando l'apposito modulo, completo di fotografia, dichiarazioni e attestazioni necessarie, da trasmettere al Comune esclusivamente in modalità on line, mediante PEC. (comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it)

Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino numerato, con le generalità e la fotografia dell'hobbista, dotato di un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei, è rilasciato con validità annuale e in formato cartaceo dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e consegnato all'interessato o suo delegato, nei giorni di ricevimento del pubblico, previo appuntamento da concordare.

Il tesserino viene ritirato in caso di perdita da parte dell'hobbista dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice Regionale del Commercio.